

Allegato "C" all'atto in data 1 dicembre 2022.....
Rep. n. 7115/5820.....

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È ricostituita, per adeguamento al Terzo Settore d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in SAN SEBASTIANO da PO (TO) una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN SEBASTIANO DA PO - VILLA", già precedentemente fondata il 16 Novembre 1879 e riconosciuta quale ente giuridico dal tribunale Civile di Torino, in data 30 Luglio 1888. (di seguito Società o Società Operaia Villa).

Essa unirà alla propria denominazione l'acronimo ETS (cioè ente del terzo settore) subordinatamente alla condizione della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al DLGS. 117/2017 e s.m.i, se e quando la inerente normativa sarà compiutamente attuata e resa operativa.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818/1886 e s.m.i, e del d.lgs 117/2017 e s.m.i, (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Sede e durata

La Società ha sede legale in San Sebastiano da Po (TO) in Via Mazzini n°4. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La Società può partecipare ad organismi consortili o altra SMS ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società potrà aderire, previa delibera del Consiglio Direttivo, alla F.i.m.i.v. - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società è una Associazione apartitica e apolitica ed è retta esclusivamente dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con quanto previsto della Legge.....
3818/1886 e dal d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) di:.....

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;.....
- b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;.....
- c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;.....
- d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;.....
- e) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;.....
- f) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;.....
- g) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente ivi compresa la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo sarà possibile:.....

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;.....
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal d.lgs. 117/2017;.....
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo e da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci, senza distinzione di sesso, è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età, che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, residenti nel Comune sede della Società, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle delibera-

zioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

I soci saranno iscritti in appositi registri dopo il versamento, se previsto, delle quote sociali e verrà loro consegnata una attestazione comprovante la qualifica.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata alla verifica dei requisiti della legge, all'accettazione del presente statuto e all'assenza di cause di incompatibilità, al versamento delle quote sociali e/o tasse di iscrizione, che sono nominative e intrasmissibili, previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità, il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, Codice Fiscale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, se provvisti, e ogni altra informazione ritenuta indispensabile all'iscrizione.

In caso di diniego all'ammissione, da comunicare con lettera raccomandata o altra forma tracciabile, l'aspirante socio può chiedere entro i successivi 60 giorni che si pronunci su di esso in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie o settori con specifica denominazione in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate.

Art.6 – Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azio-

ne hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società;.....

Essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.....

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:.....

a) rispettare lo Statuto della Società;.....

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;.....

c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in sua mancanza dal Consiglio Direttivo.....

Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società.....

Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altra forma tracciabile, al Consiglio Direttivo della Società.....

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo.....

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.....

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.....

In caso di diniego da comunicare al socio entro 60 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altra forma tracciabile, il socio può nei successivi 60 giorni che sul diniego si pronunci in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.....

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:.....

a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;.....

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;.....

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento;.....

d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.....

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altra forma tracciabile.....

Entro i successivi 60 giorni il socio potrà richiedere che sull'esclusione si pronunci con parere vincolante l'assemblea alla prima occasione utile.....

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci fatto salvo l'annullamento della delibera con effetto retroattivo a seguito del diverso parere dell'assemblea.....

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:.....

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente.

Sono Organi di Controllo della Società:

- a) l'organo di Controllo qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina
- b) la Commissione Verifica Poteri, qualora si ritenga opportuno nominarla o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina, stabilita secondo apposito regolamento.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci

L'Assemblea Generale di Soci è costituita da tutti i Soci che all'atto dell'Assemblea stessa risultino iscritti da almeno 6 (sei) mesi, siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione o revoca.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario, può eventualmente avvalersi del segretario del Consiglio e, quando occorre, due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.

Ogni Socio, come da commi precedenti, ha diritto ad un voto, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e conferendogli delega scritta.

Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe, che vanno annotate nei verbali assembleari.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto annuale;
- b) approvare il bilancio preventivo se richiesto dalle normative;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;
- f) nominare la commissione verifica poteri, se ricorrono i presupposti di legge;
- g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

1. approvare modifiche allo Statuto;
2. procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
3. deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento anche di natura patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza nonché, ove possibile, in ogni altro luogo pubblico atto a garantire la conoscibilità dell'evento;.....

L'avviso può essere inviato altresì per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato altresì per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure all'Organo di Controllo ove nominato.

-----**Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci**-----

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno 6 (sei) mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o revoca;.....

I soci sostenitori e i Soci Onorari possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;.....

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, nella assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione:.....

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta, con voto palese, dei voti presenti e rappresentati.

Se dopo tre votazioni palesi non si raggiunge la maggioranza richiesta il Consiglio Direttivo può richiedere una ulteriore votazione con voto segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, può eventualmente delegare tali incombenze alla Commissione Verifica Poteri.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 consiglieri, il numero è stabilito da delibera del Consiglio stesso e approvata dall'Assemblea dei Soci, prima delle votazioni per la nomina del medesimo.

Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri anche un cassiere e un segretario, quest'ultimo può essere un socio non consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare, al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;
- g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce, con apposito regolamento, il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono, deve darne notizia al Consiglio e astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive

e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente più anziano.

Art. 18 – Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

Art. 19 – Libri della Società

La Società ha l'obbligo della tenuta dei libri sociali:

- a) libro dei Soci a vario titolo;
- b) libro delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari;
- c) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle riunioni e deliberazione degli organi di controllo, se nominati.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Fondo patrimoniale potrà essere suddiviso in una parte dedicata alle spese correnti di funzionamento e il restante, a cura del Consiglio Direttivo, sarà impiegata in:

- a- Titoli emessi e/o garantiti dallo Stato;
- b- Cartelle di Istituti o Società Nazionali di Credito Fondiario;
- c- In deposito presso C/C di Istituti Bancari, Poste Italiane, etc.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Associazioni del Comune sede della Società purché iscritte al terzo settore, eventualmente ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 21 - Raccolta fondi, lasciti e donazioni,

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o altre iniziative come eventi ludici, gastronomici, lotterie o similari.

Le donazioni che la Società ha conseguito o conseguirà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivate dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donatore.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO VI

VARIE

Art. 23: Sede sociale

La sede sociale è il luogo ove si devono tenere le riunioni dei vari organi della Società.

Può essere data in utilizzo temporaneo a Soci o associazioni del territorio, non provviste di sede propria, che ne facciamo richiesta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Le modalità di utilizzo di cui sopra saranno stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali, a qualunque livello di appartenenza sono gratuite, fatta eccezione di eventuali rimborsi spese documentabili sostenute nell'interesse della Società.

Art. 25 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del Codice civile concernenti in particolare le società cooperative e le relative disposizioni di attuazione.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì primo dicembre duemilaventidue

In originale firmato:

CRICCA GIUSEPPE

ELENA SIMONCELLI - NOTAIO

